



**Istituto Comprensivo Statale
VIA BOLOGNA BRESSO**
Scuole dell'Infanzia,
Scuole Primarie
Scuola secondaria di primo grado



Sito web
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: regolamentazione entrata/uscita autonoma degli alunni

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

CONSIDERATO che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;

CONSIDERATO che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza e il controllo con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste in rapporto all'età e allo sviluppo psico-fisico del minore;

TENUTO CONTO che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da costoro delegata e che il grado di vigilanza va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dagli alunni e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;

VISTO il regolamento sull'entrata/uscita autonoma degli alunni adottato con delibera n. del 29/11/2017;

VISTO l'art. 19 bis della legge 172/2017, di conversione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, che regola l'uscita autonoma degli alunni e che comporta di aggiornare il regolamento in vigore;

DISPONE

di modificare e aggiornare come segue il
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ENTRATA E ALL'USCITA DEGLI ALUNNI.

Art. 1

MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Art. 2

ENTRATA POSTICIPATA

Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

Nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni che entrano in un orario diverso da quello regolare presentano al docente in classe la giustificazione sottoscritta dal genitore che autorizza l'ingresso posticipato: la presenza dell'adulto è facoltativa e rimessa alla scelta personale della famiglia.

Art. 3

USCITA ANTICIPATA

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'operazione di prelievo che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso

Art. 4

DELEGA

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare fino a tre persone, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite.

Art. 5

USCITA AUTONOMA

Come stabilito all'art. 19 bis della legge 172/2017, di conversione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017:

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Tale disposizione, in considerazione dell'età degli alunni e del loro grado di autonomia, si applica agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Per termine dell'orario delle lezioni deve intendersi:

- al mattino, la fine delle attività didattiche ordinarie per gli alunni frequentanti il tempo normale, anche in caso di uscita anticipata di classe (ad esempio, per sciopero o evento sindacale, lectio brevis, organizzazioni orarie per eventi o progetti particolari, ecc...);
- al pomeriggio, la fine delle attività didattiche per gli alunni frequentanti il tempo prolungato, anche in caso di uscita anticipata di classe nell'arco della giornata;
- al pomeriggio, la fine delle lezioni dell'orientamento musicale e/o delle attività in attuazione di eventuali progetti organizzati dalla scuola in orario extrascolastico e/o, salvo diversa indicazione della famiglia, il rientro programmato in orario antecedente il tramonto da uscite didattiche o viaggi di istruzione.

Le autorizzazioni all'uscita autonoma sono rilasciate all'istituzione scolastica dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni per la prima volta al momento della conferma dell'iscrizione ovvero all'inizio della frequenza scolastica nell'Istituto.

Gli anni successivi al primo le autorizzazioni all'uscita autonoma devono essere confermate mediante il rilascio di una nuova autorizzazione entro la fine del mese di giugno antecedente l'anno scolastico per cui l'autorizzazione è concessa.

Le autorizzazioni all'uscita autonoma conservano validità ed efficacia per l'intero anno scolastico cui si riferiscono.

I genitori, i tutori e gli affidatari, al momento di rilascio dell'autorizzazione all'uscita autonoma dei minori nell'ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, sono chiamati a valutarne il grado di autonomia e il contesto ambientale del territorio relativo al tragitto da scuola a casa.

I moduli autorizzativi devono essere firmati da tutti i soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e da tutti gli affidatari.

L'autorizzazione in qualsiasi momento può essere sia revocata dalla famiglia sia sospesa con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Art. 6

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, non consente al termine delle lezioni l'uscita autonoma agli alunni:

1. che frequentano le sezioni dell'infanzia e tutte le classi della scuola primaria;
2. che si trovano in situazione di disabilità ed handicap.

Per tali alunni è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato.

Art. 7

USCITA IN COMPAGNIA DI ALTRO MINORE

Nella scuola dell'Infanzia e primaria, la richiesta di autorizzazione al rientro a casa, in compagnia di altro minore è equiparata alla richiesta di autorizzazione al rientro a casa da soli e non può essere in nessun modo accolta.

Art.8

IMPREVISTI

I genitori o persona delegata, che eccezionalmente non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico o il Collaboratore di Plesso perché si prendano i provvedimenti del caso.